

# COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

## REGOLAMENTO PER LA DETENZIONE DEI CANI ED ASPETTI CONNESSI

### INDICE

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Principi generali

Art. 3 Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento

Art. 4 Obbligo di guinzaglio e di museruola

Art. 5 Obbligo di raccolta delle deiezioni solide

Art. 6 Tutela del patrimonio pubblico

Art. 7 Aree riservate

Art. 8 Detenzione all'interno di abitazione e di aree private

Art. 9 Accesso negli esercizi pubblici

Art. 10 Obblighi e divieti vari

Art. 11 Obblighi in caso di fuga o di scomparsa

Art. 12 Divieto di abbandono

Art. 13 Cani randagi

Art. 14 Tutela dall'aggressività dei cani

Art. 15 Sistema sanzionatorio

Art. 16 Incaricati della vigilanza

Art. 17 Sanzioni

Art. 18 Pubblicità del Regolamento

Art. 19 Entrata in vigore ed abrogazioni

**Art. 1**  
**Oggetto**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di tutelare il benessere della popolazione canina domestica e di favorire la corretta convivenza tra l'uomo ed i predetti animali disciplinandone aspetti connessi alla salute pubblica ed all'ambiente e prevenendo comportamenti scorretti del proprietario o del detentore.
2. Le norme del presente regolamento non si applicano ai cani in dotazione alle forze armate, agli organi di polizia ed alla protezione civile, ai vigili del fuoco nonché a quelli al servizio delle persone ipovedenti e diversamente abili.

**Art. 2**  
**Principi generali**

1. Il possessore o detentore di un cane deve ottemperare a tutte le prescrizioni igieniche e sanitarie previste dalle normative vigenti, a tutela e garanzia dell'igiene e della salute pubblica, oltre a quella degli stessi animali.
2. Il possessore o detentore di un cane deve sempre garantire la sicurezza e il benessere delle persone, attenendosi alle disposizioni vigenti in materia.
3. Il proprietario od il detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico è responsabile della salute e del benessere dell'animale e dei suoi cuccioli e deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei bisogni degli stessi. In particolare è tenuto a:
  - a) impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
  - b) rifornirlo di cibo e di acqua sufficienti per quantità e tempistica;
  - c) assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico;
  - d) consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
  - e) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
  - f) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
  - g) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale;
4. Il proprietario od il detentore è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde penalmente e civilmente dei danni causati dall'animale a persone, animali o cose, anche in caso di fuga o di smarrimento dello stesso.
5. Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell'animale.
6. Le norme del presente regolamento si applicano sia nelle aree pubbliche che di uso pubblico e su quelle aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano altresì alle aree private per le parti specificatamente riferite (art. 8, 10 e 14 del presente regolamento).
7. Le norme del presente regolamento si applicano anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore.

**Art. 3**

**Identificazione dei cani e segnalazione di morte e di trasferimento**

1. Nel rispetto dei tempi e modi disposti dalla legge regionale 30.12.2009 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo Regolamento di Attuazione 5 Maggio 2008 n. 2, l'identificazione dei cani potrà avvenire esclusivamente con l'utilizzo del metodo del microchip (codice di identificazione elettronico che viene applicato in modo indolore nel sottocute del cane).
2. Coloro che intendono detenere un cane devono ottemperare alla identificazione e registrazione dell'animale con il metodo di cui al comma precedente.
3. In caso di nascita di cucciolate i detentori dell'animale madre devono provvedere, nel rispetto dei tempi e dei modi di cui all'art. 109, comma 2 della succitata legge, alla identificazione del cucciolo tramite il microchip ai fini della registrazione nella banca dati dell'apposito ufficio preposto alla gestione dell'anagrafe canina.
4. Sono obbligati alla identificazione tramite microchip coloro che acquistano, vendono o detengono cani a scopo di commercio.
5. I proprietari o detentori dei cani sono tenuti a segnalare per iscritto al Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. di Crema, Ufficio Anagrafe Canina:
  - a) la morte dell'animale, onde consentire al servizio veterinario di accertarne le cause, qualora le stesse non siano riferibili a malattia comune già diagnosticata, nel rispetto dei tempi e dei modi di cui all'art. 109, comma 4 della succitata legge.
  - b) il trasferimento, possesso e cessione a qualsiasi titolo dell'animale, nel rispetto dei tempi e dei modi di cui all'art. 109, comma 3 della succitata legge.

#### **Art. 4**

##### **Obbligo di guinzaglio e di museruola**

1. Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico, è fatto obbligo al detentore di cani:
  - a) di accompagnare o far accompagnare sempre l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso;
  - b) di avere sempre al seguito una museruola rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, su richiesta delle autorità competenti e nei casi previsti dal presente regolamento;
  - c) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, al guinzaglio;
  - d) in caso di particolare affollamento di persone dovuto a mercati, fiere, feste e manifestazioni pubbliche in genere o per altri specifici motivi, nel caso in cui il cane manifesti evidente aggressività dovrà essere dotato, oltre che di guinzaglio, anche di idonea museruola.
  - e) all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto nel caso in cui il cane manifesti evidente aggressività dovrà essere dotato, oltre che di guinzaglio, anche di idonea museruola.
  - f) Il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a mt. 1,50;
2. Possono circolare senza guinzaglio e senza museruola i cani da pastore nell'esercizio di conduzione o guardia del bestiame purché la persona che li utilizza sia in grado di controllarne il comportamento in ogni momento;
3. La conduzione dei cani da caccia durante la stagione venatoria è regolamentata dalla normativa vigente sulla caccia.

#### **Art. 5**

##### **Obbligo di raccolta delle deiezioni solide**

1. Nelle aree di cui al precedente art. 4, chi accompagna il cane è sempre tenuto a:
  - a) asportare totalmente le deiezioni solide lasciate dall'animale, smaltendole nei contenitori dei rifiuti solidi urbani;
  - b) avere al seguito in quantità sufficiente, ai fini del precedente punto a), idoneo materiale/strumento per la raccolta, possibilmente di materiale impermeabile e biodegradabile che dovrà essere esibito a richiesta degli Organi di Polizia e Vigilanza.
2. E' fatto obbligo al detentore del cane di ottemperare all'invito rivolto, anche verbalmente, dagli Organi di Polizia e Vigilanza di asportare le deiezioni solide lasciate dall'animale

#### **Art. 6**

##### **Tutela del patrimonio pubblico**

1. Gli accompagnatori di cani hanno l'obbligo di vigilare affinché l'animale non danneggi in qualsiasi modo l'integrità, il decoro ed il valore di aree, strutture, infrastrutture, manufatti mobili o fissi, o quant'altro di proprietà pubblica.

#### **Art. 7**

##### **Aree riservate**

1. Nelle aree verdi pubbliche di proprietà comunale, recintate e segnalate, destinate appositamente alla frequenza dei cani e nelle quali non vige l'obbligo di tenere l'animale al guinzaglio, la persona che lo accompagna ha l'obbligo di tenerlo sempre sotto controllo visivo.
2. Nelle aree in argomento, salva diversa segnalazione in loco, gli accompagnatori dei cani sono tenuti agli obblighi di cui al precedente art. 5.

#### **Art. 8**

##### **Detenzione all'interno di abitazione e di aree private**

1. I cani devono essere riforniti dell'acqua e del cibo necessari e devono essere tenuti in spazi adeguati alla loro razza ed alla loro mole.
2. Gli spazi destinati devono essere sottoposti a periodica e frequente pulizia.
3. Se tenuti all'interno di abitazioni è fatto comunque divieto di lasciare il cane su terrazze o balconi per più ore al giorno o di isolarlo in cantina.
4. Se tenuti in area aperta adeguatamente delimitata (cortile, giardino, ecc.), il luogo deve essere provvisto di idoneo spazio riparato, coperto e rialzato, dove gli animali possano adeguatamente proteggersi dalle intemperie e dal sole diretto.

5. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle, oltrepassarle con la testa, in modo tale da evitare che il cane possa mordere o arrecare danno a persone o animali che si trovino dall'altra parte della recinzione o anche a se stesso.
6. È vietato creare molestia al vicinato, permettendo ai cani, anche all'interno di giardini o altra proprietà, di abbaiare continuativamente per ore, sia durante il giorno che nelle ore notturne.
7. In caso di effettivo e insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso una idonea struttura di accoglienza, con spese tutte a carico del proprietario/detentore.

#### **Art. 9**

##### **Accesso agli esercizi pubblici**

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, possono avere libero accesso, nei modi consentiti dal successivo comma 2, agli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune, salvo quelli per cui è previsto specifico divieto.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi pubblici dovranno farlo usando il guinzaglio, munendo l'animale di museruola ed avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Vi è facoltà di non ammettere cani all'interno di esercizi pubblici ed in tal caso l'esercente deve segnalare tale condizione con apposito cartello all'ingresso del locale.
4. È vietato impedire l'accesso dei cani al servizio delle persone non vedenti negli esercizi pubblici, commerciali ed in qualsiasi altro luogo pubblico, di pubblico passaggio o aperto al pubblico.

#### **Art. 10**

##### **Obblighi e divieti vari**

1. È vietato:
  - a) tenere o trasportare cani chiusi nel baule dell'auto;
  - b) tenere cani chiusi all'interno dell'abitacolo di veicoli esposti al sole;
  - c) condurre cani al guinzaglio durante la guida di veicoli;
  - d) l'impiego di collari a nodo scorsoio o di collari con aculei interni;
  - e) l'impiego di dispositivi a scarica elettrica;
  - f) lasciare liberi o non custodire i cani di cui si abbia il possesso
  - g) far urinare i cani sulle soglie di accesso pedonale e carraio degli edifici e sui veicoli posti sulla pubblica via;
  - h) È vietato impedire o intralciare in qualsiasi modo gli addetti all'accalappiamento di cani nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Il proprietario o detentore, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico, ha l'obbligo di curare che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
3. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di rifiutare il trasporto di cani di grossa taglia. Quelli di piccola taglia sono ammessi a condizione che siano custoditi in apposita gabbia o contenitore.
4. Il Comune, con apposito provvedimento, può stabilire che in determinate aree pubbliche, sia fatto divieto, permanente o temporaneo, di condurre cani. Il divieto dovrà essere reso evidente da apposito segnale posto ai vari accessi.

#### **Art. 11**

##### **Obblighi in caso di fuga o di scomparsa**

1. Il proprietario ed il detentore hanno l'obbligo di denunciare per iscritto al Servizio di Medicina Veterinaria dell'A.S.L. di Crema ed al Comando Polizia Locale la fuga o lo smarrimento del cane posseduto, nel rispetto dei tempi e dei modi di cui all'art. 110, comma 1 della L.R. 33/2009 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le spese per la cattura, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario o detentore.
3. Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

#### **Art. 12**

##### **Divieto di abbandono**

1. È vietato abbandonare cani di cui si abbia la proprietà o la detenzione.

2. È equiparato all'abbandono il mancato ritiro, entro 5 giorni dalla notifica dell'avvenuto ritrovamento dell'animale di cui è stata denunciata la fuga o lo smarrimento.

#### **Art. 13**

##### **Cani randagi**

1. La presenza di cani randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio di Polizia Locale o all'Autorità Sanitaria preposta.

#### **Art. 14**

##### **Tutela dall'aggressività dei cani**

1. Ai fini della tutela delle persone dall'aggressività dei cani, si applicano, oltre alle norme vigenti, le apposite ordinanze in materia emanate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
2. I detentori di cani ritenuti mordaci dal competente servizio veterinario dell'A.S.L., hanno altresì l'obbligo di tenere tali animali, se all'aperto, in apposito recinto con le seguenti prescrizioni:
  - a) il recinto deve essere realizzato con rete metallica alta almeno mt. 2 ed ancorata a terra ad un cordolo in materiale idoneo per evitare che il cane possa guadagnare la fuga mediante escavazione del terreno;
  - b) la maglia della rete deve essere tale per dimensione da non consentire l'introduzione delle mani, in particolar modo di quelle dei bambini;
  - c) il cancello esterno deve essere munito di serratura con chiusura a chiave.

#### **Art. 15**

##### **Sistema sanzionatorio**

1. Ai fini dell'accertamento ed irrogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, quando non sia espressamente e diversamente disposto ed i fatti non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti generali, si applicano i principi e le procedure sanzionatorie di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.
2. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme di cui al comma seguente.
3. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art.18 della L.689/81 è nel Comune di Pandino.
4. I proventi sono destinati al Comune.
5. Il pagamento della sanzione amministrativa non esime il contravventore dall'obbligo di porre fine al comportamento che ha integrato la violazione.
6. In caso di mancato rispetto dell'imposizione della cessazione dell'attività e/o della chiusura dei locali, si applicano le disposizioni derivanti dalla legge n. 241/90.

#### **Art. 16**

##### **Incaricati della vigilanza**

1. Competente ad accertare le violazioni alle norme del presente regolamento è, in via prioritaria, la Polizia Locale. Sono competenti altresì gli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.
2. Il Sindaco secondo modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Servizio di Polizia Locale o a dipendenti di società o aziende partecipate dal Comune le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
3. Gli agenti ed i funzionari di cui al comma 2 debbono essere muniti della tessera di riconoscimento che attesti l'abilitazione all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite e, qualora non siano in divisa, devono esibirla dopo essersi qualificati e prima di procedere.

#### **Art. 17**

##### **Sanzioni**

1. Ai sensi del comma 2 dell' art. 16 della Legge n. 689 del 24.11.1981 si dà mandato alla Giunta Comunale di stabilire, per le violazioni alle norme del presente regolamento, un importo del pagamento in misura ridotta in deroga alle disposizioni del comma 1 dell' art. 16 della Legge 689/1981.
2. Si applica l'art. 8 bis della legge n.689/81, introdotto dall'art. 94 del decreto legislativo n. 507/99.

**Art. 18**

**Pubblicità del Regolamento**

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 della legge n. 241/1990 e dal relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

**Art. 19**

**Entrata in vigore ed abrogazioni**

1. Il presente Regolamento, composto da 19 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dal vigente Statuto Comunale.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si osservano, in quanto applicabili, le normative vigenti in materia.
3. E' abrogato il Regolamento per la detenzione dei cani ed aspetti connessi approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 15.06.2009, nonché ogni altra disposizione prevista da regolamenti ed ordinanze comunali contraria od incompatibile con le norme del presente regolamento.